

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Interventi per la esecuzione di lavori di sistemazione e di
ampliamento della rete dell'Acquedotto

LEGGE REGIONALE

"Interventi per la esecuzione di lavori, di sistemazione e di ampliamento della rete dell'Acquedotto".

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia assume a carico del proprio bilancio la spesa di L.150.000.000 per la concessione di un contributo in capitale integrativo a favore dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese per la realizzazione di opere relative a diramazioni di condotte idriche, opere già ammesse al contributo statale in capitale nella misura del 70% in applicazione del D.P.R. 11/3/1968, n.1090.

Art. 2

La Giunta Regionale è autorizzata a deliberare ed erogare il contributo di cui al precedente art. 1 direttamente all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese in base agli stati di avanzamento dei lavori, visti dai competenti Uffici e con le stesse modalità e con applicazione delle ritenute di garanzia previste per la erogazione del contributo statale.

Art. 3

La spesa di L.150.000.000 derivante dalla presente legge farà carico al Cap.335 bis del bilancio per l'eser

cizio finanziario 1972, che con la presente legge viene istituito sotto la denominazione "Contributi integrativi in capitale nella misura del 30% a favore dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese per la esecuzione delle seguenti opere:

- | | |
|--|---------------|
| a) Derivazione dal Fortore per il Sub-Appennino Dauno | L.150.000.000 |
| b) Costruzione della diramazione Andria-Trani | L.100.000.000 |
| c) Costruzione della derivazione Cerignola-Margherita di Savoia | L.150.000.000 |
| d) Costruzione della diramazione per Torremaggiore-Chieuti e S. Paolo Civitate | L.100.000.000 |

Conseguentemente il capitolo di bilancio n.332 "Contributi in conto capitale a favore di comuni ed enti per la costruzione, ampliamento e sistemazione acquedotti ecc." dell'esercizio finanziario 1972 subisce una variazione in diminuzione da L.600.000.000 a L.450.000.000.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera-Ventura



E' estratto del verbale della seduta del 23 maggio 1973
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE
Augelli

Consiglio Regionale della Puglia

26 MAG. 1973

p. s. c.
(Dott. Prof. Pasquale Donvito)




COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIASE

N. 2693/21702

Bari, 27 giugno 1973

VISTO ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127,
primo comma della Costituzione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO


(Di Caprio)

